

CAMERA DEI DEPUTATI N. 950

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BUTTI

Modifica dell'articolo 32 della Costituzione in materia di tutela del diritto all'attività sportiva e ricreativa

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo una prima fase di totale disattenzione dello Stato italiano nei confronti dell'attività sportiva, ritenuta all'epoca esternazione di individualismo di tipo elitario, solo nel 1907 viene istituito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) con la limitata ed esclusiva finalità di curare l'organizzazione per la partecipazione degli atleti azzurri alle Olimpiadi. Dopo pochi anni, nel 1917, il CONI si dà un'organizzazione più complessa a carattere permanente con funzioni di coordinamento e di controllo di tutta la attività sportiva. L'attenzione verso lo sport del regime fascista provoca l'inserimento del CONI nella organizza-

zione statale in virtù di una serie di statuizioni legislative che tendono a coinvolgere sempre più lo Stato nella gestione e nel controllo di tali attività.

La legge 16 febbraio 1942, n. 426 (come modificata dal regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 362, e da altri provvedimenti successivi) sugella il riconoscimento del CONI quale « ente federativo a base associativa »

Infine, il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, ha proceduto al riordino del CONI, definito ente di diritto pubblico.

Il sistema vigente, che vede il CONI operante in un assetto caratterizzato da una pluralità di soggetti dotati di personalità giuridica pubblica o privata, non è del tutto soddisfacente, per cui sono state numerose, nelle passate legislature, le iniziative legislative volte, in particolare, allo sviluppo e alla diffusione delle attività sportive e fisico-motorie, alla riforma dell'organizzazione e dell'ordinamento dello sport, nonché alla riforma della legislazione sportiva.

Nel contempo, in una società sempre più caratterizzata dal dilagare della delinquenza organizzata e dal diffondersi dell'uso della droga, l'esercizio dell'attività sportiva agonistica o amatoriale assume, per generalizzata convinzione, grande rilievo sociale, perché la pratica sportiva toglie i giovani dalla strada, li indirizza ad un migliore impiego del tempo libero in un contesto storico caratterizzato da straordinari livelli di disoccupazione, abituandoli all'osservanza di regole di vita rispettose di se stessi e del prossimo ed improntate a lealtà e probità.

Manca, tuttavia, ancora, nella nostra Carta costituzionale un esplicito riferimento allo sport, salvo quello indiretto dell'articolo 32 sul diritto alla salute. Elevare a livello costituzionale il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, intesa come momento ricreativo, ma anche di educazione e di rigenerazione spirituale, è proposta che allineerebbe lo Stato italiano ad altri Stati europei che già da tempo hanno assunto tale determinazione e che riconoscono tale diritto a tutti i cittadini, come diritto primario degno della massima tutela.

La Costituzione del Portogallo, all'articolo 79, statuisce: « 1. Ognuno ha il diritto di ricevere l'educazione fisica e ad esercitare lo sport. 2. È dovere dello Stato, unitamente alla scuola, ai gruppi ed alle associazioni sportive promuovere, stimolare, guidare e sostenere la pratica e la diffusione dell'educazione fisica e dello sport, ed, altresì, prevenire la violenza nello sport ».

La Costituzione della Grecia, all'articolo 16, comma 9, statuisce: « Gli sport

sono posti sotto la protezione e l'alta sorveglianza dello Stato. Lo Stato si farà garante e controllerà tutti i tipi di associazioni sportive specificate dalla legge. L'utilizzo dei sussidi, in conformità con i propositi e gli scopi delle associazioni beneficiarie, dovrà essere disciplinato dalla legge »

La Costituzione della Russia, all'articolo 41, dispone che lo Stato assume le misure volte allo sviluppo della cultura fisica e dello sport.

La Costituzione dell'Ungheria stabilisce che lo Stato ha il dovere di assicurare il diritto all'esercizio dell'attività fisica e le autorità locali sono tenute a tale incombenza.

La Costituzione della Croazia, all'articolo 68, prevede: « La Repubblica incoraggia ed aiuta la cultura fisica e lo sport ». Il diritto delle autonomie locali prevede la possibilità di assumere decisioni in ordine ai bisogni e agli interessi dei cittadini ed in particolare alla cultura fisica e allo sport.

La Costituzione della Turchia dispone, all'articolo 59, che: « È dovere dello Stato assumere tutte le misure necessarie per lo sviluppo della salute fisica e morale dei cittadini di tutte le età ed incoraggiare la pratica degli sport tra la popolazione ».

Fin dagli anni sessanta, peraltro, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sottolinea « il grande e pressante bisogno di praticare attività fisiche e sportive (...) onde compensare gli effetti negativi dell'industrializzazione e dell'urbanesimo generalizzati » e che: « la pratica sportiva offre all'individuo l'occasione di esercitare le proprie attitudini a svolgere un ruolo di animatore e di assumere delle responsabilità in una società democratica ».

Pertanto, elevare a rango costituzionale il diritto alla attività sportiva significa accogliere e tutelare una istanza che si avverte presente nella nazione, rivolta ai comuni, alle regioni e allo Stato, di praticare lo sport e non soltanto di vederlo praticare.

Si evidenzia di eccezionale attualità il monito di Luigi Onesti, indimenticato

presidente del CONI che affermava che: « Una società moderna deve dare ai giovani la possibilità di conoscere lo sport facendoli uscire dalle gabbie di cemento e di ferro in cui li hanno rinchiusi gli errori dei grandi dandogli spazi e zone verdi di gioco. Così essi potranno pervenire a quel grande ritorno alla natura che è sempre più invocato e necessario. Ci sembra quindi opportuno che il privilegio di pochi divenga anche in Italia il diritto di tutti ».

Prima conseguenza diretta della tutela costituzionale del diritto all'attività spor-

tiva e ricreativa dovrebbe essere l'approvazione di una normativa che sancisca l'obbligatorietà degli impianti sportivi in ogni edificio scolastico di nuova costituzione, l'estensione di tale obbligo agli edifici universitari, nonché la creazione di impianti diretti allo svolgimento della pratica sportiva al servizio delle comunità cittadine in diretta proporzione numerica rispetto al numero dei praticanti. Il tutto in un'ottica di decentramento organizzativo conferendo agli enti locali (regioni, comuni) i mezzi e le autonomie necessari alla realizzazione del dettato costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 32 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Riconosce e favorisce, altresì, il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa.

La legge assicura la realizzazione degli strumenti idonei a garantire l'esercizio libero e gratuito dell'attività di cui al secondo comma ».

